

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5535 del 04/11/2021
Oggetto	MOPPA3896 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE IN VIA STATALE NORD, LOCALITA' QUARANTOLI, NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - RICHIEDENTE: A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5709 del 04/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO MOPPA3896
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE IN VIA STATALE NORD, LOCALITA' QUARANTOLI, NEL
COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
RICHIEDENTE: A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed

accesso agli atti”;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 30/06/2016 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2016/6806, l'istanza presentata a nome della Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (C.F./P.IVA 00778780361), con sede legale in Via Statale Nord 162 nel Comune di Mirandola (MO), volta ad ottenere la modifica della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale ed irrigazione verde aziendale MOPPA3896;
- la vigente concessione MOPPA3896 prevede un prelievo tramite due pozzi (P1 e P2) con una portata complessiva massima di 6 l/s (4 l/s + 2 l/s) ed un volume complessivo annuo di 30.700 mc, dei quali 30.000 mc ad uso industriale dal pozzo P1 e 700 mc ad uso irrigazione verde aziendale da pozzo P2;
- la domanda di variante di cui sopra fa seguito all'istanza di rinnovo della concessione MOPPA3896 presentata dal concessionario in data 30/12/2015 e prevede nuovi utilizzi delle acque prelevate dal pozzo P2 associati a un aumento delle portate di prelievo istantaneo e del volume annuo prelevabile;

VERIFICATO che la variante in esame si configura come variante sostanziale, ai sensi dell'art. 31 del RR 41/2001, ed è pertanto da assoggettare al procedimento di rilascio di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- la domanda presentata è corredata dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita nel caso specifico da relazione tecnica e relazione idrogeologica redatti dallo Studio G.D.S. di De Togni D. e Gabrielli F.;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 170 del 9/06/2021 è stato dato conto della domanda di variante in oggetto presentata dalla Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

- con nota prot. n. PG/2021/0082131 del 25/05/2021 sono stati richiesti alla Provincia di Modena e ad ATERSIR i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- La Provincia di Modena ha espresso parere favorevole in merito alla domanda in esame con nota acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/83808 del 27/05/2021;
- ATERSIR ha espresso parere favorevole in merito alla domanda in esame con nota acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/84667 del 28/05/2021;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- i due pozzi aziendali esistenti sono ubicati in Via Statale Nord 162, località Quarantoli, nel Comune di Mirandola (MO), su terreni di proprietà del richiedente censiti nel Catasto Fabbricati comunale al Foglio 31 mappale 96 (pozzo P1) e al Foglio 31 mappale 20 (pozzo P2);
- la domanda di variante in oggetto prevede un aumento dei prelievi attualmente autorizzati per il pozzo P2, da 2 l/s per un volume annuo di 700 mc a 5 l/s per un volume previsto di 3.595 mc/anno;
- i volumi di cui sopra vengono richiesti per i seguenti usi: pulizia strade con spazzolatrici, lavaggio cassonetti, riempimento autobotti per attività di bonifica (3.000 mc), irrigazione aree verdi aziendali (595 mc);
- per i prelievi di cui sopra si rende necessario sostituire la pompa del pozzo P2 con altra di potenza maggiore, si prevede l'installazione di una elettropompa sommersa Pedrollo 6SR27/5 di potenza 5,5 kW o equivalente, in grado di garantire una portata di 5,0 l/s con prevalenza pari a 37 m;
- per il solo utilizzo irriguo la portata massima di emungimento calcolata è pari a 1,33 l/s;
- non sono previste variazioni nell'utilizzo del pozzo P1, autorizzato per il prelievo di 4 l/s ed un volume massimo di 30.000 mc/anno, che serve l'impianto di confezionamento del calcestruzzo;
- i due pozzi aziendali si collocano all'interno della bassa pianura modenese e sfruttano il primo orizzonte acquifero confinato, intercettato in zona a profondità comprese tra 18 e 30 m dal p.c., e riconducibile al complesso acquifero A1 secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI 1998);
- tale acquifero nella zona della bassa pianura modenese è caratterizzato da elevati valori di permeabilità e trasmissività; la sua alimentazione prevalente dal Po ne determina una notevole potenzialità e capacità di ricarica;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo “buono” e caratterizzato da ricarica prevalentemente alpina;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, è da ritenersi “lieve” (portata inferiore a 50 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “media” (con trend piezometrico in lieve diminuzione);
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la metodologia ERA prevista dalla sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico, “fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia”, e prevedendo per il principio di precauzione, in presenza di criticità media, clausole che permettano la revisione dei volumi prelevabili;

ACCERTATO CHE la derivazione in esame:

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- i nuovi utilizzi dell'acqua di pozzo richiesti sono riferibili alla categoria degli usi igienico e assimilati;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso richieste rientrano pertanto tra le tipologie previste alla lettera c) (uso industriale), alla lettera d) (irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico) e alla lettera f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per un importo pari ad una annualità del canone;
- risulta già versato dal Concessionario un deposito cauzionale di 2.230,60 €;
- il Concessionario è pertanto tenuto all'integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo di concessione alla variante richiesta;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della variante alla concessione di derivazione MOPPA3896 per i quantitativi e gli usi

richiesti nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PG/2021/162106 del 20/10/2021);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2021/162106 del 20/10/2021;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (C.F./P.IVA 00778780361), con sede legale in Via Statale Nord 162 nel Comune di Mirandola (MO), la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso plurimo MOPPA3896, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di precisare che a seguito delle verifiche di cui sopra i quantitativi idrici concessi potranno essere soggetti a riduzione anche antecedentemente alla scadenza della concessione, secondo quanto previsto dalla Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- c) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite i due pozzi aziendali P1 e P2, le cui caratteristiche sono dettagliate nell'allegato disciplinare tecnico, nei limiti dei quantitativi di seguito indicati:
 - pozzo P1 4 l/s 30.000 mc/anno
 - pozzo P2 5 l/s 3.595 mc/annoper un prelievo complessivo massimo di 33.595 mc/anno ed una portata istantanea totale di 9 l/s;
- d) di approvare la sostituzione della pompa del pozzo P2 con nuova pompa di potenza maggiore in grado di assicurare una portata massima di 5 l/s;
- e) di stabilire che l'intervento di cui sopra dovrà essere documentato mediante invio a questo Servizio di relazione illustrativa corredata di documentazione fotografica a firma congiunta del Concessionario e della ditta esecutrice entro un mese dalla fine dei lavori;
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai singoli pozzi dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei relativi contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2030 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di stabilire che il canone aggiornato per l'annualità 2021 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 2.442,03, dei quali 2.113,24 € per l'uso industriale, 164,39 € per l'irrigazione aree verdi e 164,39 € per gli usi igienici e assimilati, e che l'importo di aggiornamento del canone dovuto per il periodo ottobre – dicembre di validità della presente concessione è pari a € 41,10, somma che è stata versata in data 22/10/2021 tramite sistema PagoPA;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione al deposito cauzionale pari a € 211,43 mediante versamento effettuato in data 22/10/2021 con sistema PagoPA; il deposito cauzionale complessivo, per un importo di € 2.442,03, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2022 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- r) di rendere noto agli interessati che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso plurimo in Via Statale Nord, località Quarantoli, nel Comune di Mirandola (MO), richiesta dalla Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (C.F/P.IVA 00778780361), con sede legale in Via Statale Nord 162 nel Comune di Mirandola (MO), Procedimento cod. n. MOPPA3896.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei pozzi indicati al successivo Art. 2, per una **portata massima complessiva di 9 l/s** e per un **volume complessivo concesso di 33.595 metri cubi annui**, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- pozzo P1 4 l/s 30.000 mc/anno
- pozzo P2 5 l/s 3.595 mc/anno

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per gli usi e nei limiti dei relativi quantitativi di seguito indicati:

- 30.000 mc ad uso industriale (pozzo P1);
- 3.000 mc ad uso pulizia strade con spazzolatrici, lavaggio cassonetti, riempimento autobotti per attività di bonifica (pozzo P2);
- 595 mc ad uso irrigazione verde aziendale (pozzo P2).

La derivazione può essere esercitata nei limiti sopraindicati nel periodo aprile-settembre per l'uso irrigazione e durante l'intero anno per i restanti usi.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite i 2 pozzi realizzati in Via Statale Nord 162, località Quarantoli, nel Comune di Mirandola (MO), su terreni censiti nel Catasto Fabbricati comunale al Foglio 31 mappale 96 (pozzo P1) e al Foglio 31 mappale 20 (pozzo P2).

I pozzi sono individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):

- X=663544 Y=976867 (pozzo P1)
- X=663576 Y=976999 (pozzo P2)

Le caratteristiche tecniche dei pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono di seguito riassunti:

Pozzo P1

- profondità 29 m
- diametro pozzo 160 mm
- materiale pozzo PVC

- pompa sommersa 4 kW
- portata massima 4 l/s
- testa pozzo dotata di contalitri all'interno di manufatto interrato prefabbricato con chiusino apribile.

Pozzo P2

- profondità 29 m
- diametro pozzo 200 mm
- materiale pozzo PVC
- pompa sommersa 5,5 kW
- portata massima 5 l/s
- testa pozzo dotata di contalitri all'interno di manufatto interrato in muratura con chiusino apribile.

La data di esecuzione dei lavori di sostituzione della pompa del pozzo P2 dovrà essere comunicata a questo Servizio di ARPAE tramite PEC con almeno 5 giorni di anticipo, per i controlli di competenza. Entro un mese dalla conclusione dei lavori dovrà essere inviata una relazione illustrativa dell'intervento a firma congiunta del Concessionario e della ditta esecutrice riportante modello e scheda tecnica della pompa installata e corredata da documentazione fotografica.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2030, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e

sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA al seguente indirizzo web: <https://payer.lepida.it> specificando nella causale il codice pratica e l'anno di riferimento e conservando copia delle ricevute di pagamento in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dai due pozzi dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

I quantitativi idrici concessi potranno essere soggetti a riduzione anche antecedentemente alla scadenza della concessione, secondo quanto previsto dalla Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per le derivazioni in cui dall'applicazione della metodologia ERA risulta uno stato di criticità tendenziale "medio".

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica delle pompe – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **MOPPA3896**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.